

GIOVANNA DANIELA MEROLA

La corrispondenza imperiale con le città greche

1. *Premessa*

Per l'amministrazione dell'impero romano lo scambio epistolare fu uno strumento indispensabile: le lettere che l'imperatore scriveva e riceveva costituivano la più importante forma di collegamento tra il *princeps* e i sudditi, tra il centro e la periferia¹.

La corrispondenza imperiale, infatti, non rappresentava solo una modalità di comunicazione, ma anche un mezzo di governo del territorio e, ad un certo momento, pure una fonte di produzione del diritto².

In apertura del suo manuale istituzionale, nel II secolo d.C., Gaio, dopo aver inserito tra i *iura populi Romani* anche le *constitutiones principis*³, precisava che *constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit*⁴. Qualche anno dopo (probabilmente sotto Caracalla) Ulpiano⁵, sempre in un'opera didattica, dichiarava che la *constitutio principis* «ha forza di legge»

¹ Millar 1977, 213-228.

² Una approfondita rassegna delle fonti di produzione del diritto in epoca imperiale è stata realizzata da Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992.

³ Gai. *Inst.* I 2: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.*

⁴ Gai. *Inst.* I 5: *Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.*

⁵ Ulp. 1 *inst.*, in *Dig.* I 4, 1 pr.: *Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.*

(*quod principi placuit, legis habet vigorem*)⁶. Nel paragrafo successivo, andando ad elencare i diversi tipi di costituzione imperiale, menzionava l'*epistula* e la *subscriptio*:

quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. Haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus (Dig. I 4, 1, 1).

Rileva immediatamente che mentre Gaio parla semplicemente di *epistula*, Ulpiano distingue due forme di risposta scritta dell'imperatore: la missiva vera e propria (*epistula*) e l'annotazione (*subscriptio*) aggiunta in calce alla richiesta⁷, una differenza determinata soprattutto dal destinatario: «l'*epistula* in risposta a una lettera di magistrati, funzionari, comunità, personaggi di rango; e la *subscriptio* in calce alle richieste (*preces*) avanzate da privati o, talora, da comunità, attraverso l'inoltro di un documento scritto (*libellus*)»⁸.

⁶ Gaio (*Inst.* I 5) addirittura affermava, con enfasi forse eccessiva, che mai si era dubitato che la *constitutio principis* «tenesse luogo di legge». Ulpiano (*Dig.* I 4, 1, 1) arrivava ad identificare *constitutio principis* e legge: *legem esse constat*. In questo contributo non si intende affrontare il problema del fondamento giuridico del potere normativo imperiale richiamato nei due brani istituzionali, questione molto dibattuta in dottrina, su cui si vd. Orestano 1937; Gallo 1982; Sargenti 2011.

⁷ Tuttavia, secondo Turpin 1991, 103, con *subscriptio* Ulpiano voleva indicare semplicemente la firma («the signature») apposta dall'imperatore alla sua epistola e non una forma diversa di costituzione imperiale. Seppure in modo molto ipotetico, anche Gallo 1982, 442 n. 85, aveva affermato che «il *per epistulam et subscriptionem* di Ulpiano D. 1, 4, 1, 1 potrebbe essere un'endiadi e significare 'mediante la *subscriptio* dell'*epistula*'». In realtà non sembra essere questo il senso di *subscriptio* nel testo ulpiano. Sulla questione cfr. Arcaria 2000, 42-43 n. 20.

⁸ Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992, 106; cfr. Spagnuolo Vigorita 1992, 66. Decisamente più netta la distinzione secondo la definizione di Arcaria 2000, 4: «con il *rescriptum* l'imperatore rispondeva a questioni sollevate da privati o da comunità cittadine, con l'*epistula* invece rispondeva a dubbi e perplessità proposti alla sua attenzione, mediante *epistulae*, da magistrati e funzionari». Tuttavia, osserva Spagnuolo Vigorita 2001, 243: «non mancano *epistulae* inviate a comunità o a privati di riguardo» (cfr. anche 247 n. 10). Sui *rescripta* imperiali vd. anche Honoré 1994, 33-70. Un'ulteriore differenza era data dalle modalità di pubblicazione delle risposte imperiali: le epistole erano inviate al destinatario e potevano, ma non dovevano, essere necessariamente affisse in luogo pubblico. Di norma, era una libera scelta del ricevente 'pubblicare' il testo delle lettere imperiali. Sulla *publicatio* delle *subscriptiones* si è, invece, aperto un forte dibattito. Per Wilcken prima di Adriano *libellus* e *subscriptio* erano inviati al destinatario senza essere affissi in pubblico, dopo Adriano non furono più mandati al privato, ma esposti per un certo lasso di tempo in pubblico (*propositio*), nel luogo di residenza dell'imperatore, per consentire agli interessati di farne copie, poi autenticate dall'*officium a libellis* (Wilcken 1920; Wilcken 1930). Williams 1974, 98, ipotizza che il sistema della *propositio* potesse essere più antico, addirittura di epoca augustea, anche se la prima attestazione certa è del 139 d.C.; a quest'anno risale, infatti, la *subscriptio* di Antonino Pio ad un certo Sextilius Acutianus (*FIRA* I 82). Al contrario D'Ors - Martín 1979, escludono del tutto l'affissione dei *rescripta*, sia prima che dopo Adriano. La richiesta e la risposta erano semplicemen-

Nelle fonti, tuttavia, si nota l'uso dei termini *rescribere/rescriptum* per fare riferimento sia alle *subscriptiones* che alle *epistulae* e questo non tanto perché la terminologia era imprecisa⁹, piuttosto perché *rescribere* indicava in generale il 'rispondere per iscritto', senza voler distinguere le diverse forme di *constitutio*, come ben evidenziato – mi sembra – anche dall'uso della congiunzione *et* nel passo ulpiano¹⁰. Nel *genus* del *rescriptum* rientravano perciò anche le *epistulae*¹¹.

Le due tipologie di corrispondenza imperiale, nonostante la evidente differenza formale¹², erano in effetti ugualmente usate dal *princeps* sia per rispondere a richieste di favori e benefici¹³ (funzione prevalente nel I secolo d.C.)¹⁴, sia per risolvere i quesiti giuridici che gli erano sottoposti¹⁵ (chiaramente quando Gaio e

te rispedite al mittente. La novità introdotta da Adriano fu la *propositio libellorum* in una sala di lettura, dove potevano essere consultati da chi avesse interesse (ma si vd. *contra* Williams 1980). Nörr 1981, riprendendo e precisando l'opinione di Wilcken, ha sostenuto che le *subscriptiones* erano esposte in pubblico insieme al *libellus*, prevalentemente nel luogo in cui erano emanate. In seguito, a partire da una data incerta, ma sicuramente anteriore al 139 d.C., le *subscriptiones* vennero pubblicate anche da sole, esclusivamente con l'indicazione (*praescriptio*) del principe e del destinatario. Questo ebbe l'effetto di avvicinare ancora di più *epistulae* e *subscriptiones*. Una rassegna delle principali ipotesi sulla questione si può leggere in Marotta 1988, 30-32.

⁹ Come sostenuto da Arcaria 2000, 6-14; *contra* Spagnuolo Vigorita 2001, 248-250.

¹⁰ Lo ha rilevato Arcaria 2000, 43 n. 20, diversamente da Turpin 1991, 103.

¹¹ A riprova si può citare, tra i tanti, il frammento di Callistrato tradito in *Dig.* XXII 5, 3, 1 (*Call. 4 de cognitionibus*): *Ideoque divus Hadrianus Vibio Varo legato provinciae Ciliciae rescriptit eum qui iudicat magis posse scire, quanta fides habenda sit testibus. Verba epistulae haec sunt: 'tu magis scire potes, quanta fides habenda sit testibus, qui et cuius dignitatis et cuius existimationis sint, et qui simpliciter visi sint dicere, utrum unum eundemque meditatam sermonem attulerint an ad ea quae interrogaveras ex tempore verisimilia responderint'*. Nei paragrafi successivi del brano si riportano quattro epistole imperiali, usando il verbo *rescribere* e soprattutto alternando (senza evidenti differenze) i sostantivi *epistula* e *rescriptum*. Per altri esempi cfr. Arcaria 2000, 12-13 n. 31.

¹² Sulle differenze tra le due forme di rescritti, cfr. Wilcken 1920, che rappresenta ancora un fondamentale testo di riferimento per chiunque si occupi del tema.

¹³ Anche in epoca repubblicana, i magistrati romani si servivano spesso di lettere per concedere o confermare privilegi di vario genere: cfr. Sherk 1969, 193-194.

¹⁴ Spagnuolo Vigorita 1992, 65: «fino a tutto il I secolo d.C. i principi usarono grande parsimonia nel rispondere personalmente a quesiti giuridici». Un esame dettagliato dei casi in Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992, 102-106.

¹⁵ Agli interventi del *princeps* nel processo mediante *epistulae* è dedicato il secondo capitolo di Arcaria 2000, 61-159. Lo studioso ipotizza, tuttavia, una «diversa incidenza sul processo di *epistulae* e *rescripta*» e respinge l'equiparazione tra *rescripta* ed *epistulae* normalmente fatta dalla riflessione dottrinale (cfr. part. p. 3: «completamente diversi erano i presupposti e le situazioni»). Ma sulla questione si veda la recensione di Spagnuolo Vigorita 2001.

Ulpiano annoverano le epistole tra le *constitutiones* stanno considerando questo secondo aspetto).

Il presente contributo si propone di analizzare in particolare alcuni esempi di corrispondenza indirizzata a comunità cittadine¹⁶, in cui il *princeps* è chiamato ad esprimersi su esenzioni e privilegi¹⁷, per concedere nuovi benefici o per confermare (o chiarire) quelli già esistenti.

2. La documentazione epigrafica

Soprattutto qualora la missiva contenesse la concessione di una condizione di favore, era interesse del destinatario render nota (quasi eternare) la volontà imperiale attraverso la pubblicazione (a proprie spese) del testo su materiale durevole¹⁸. E in effetti numerosi esempi di lettere imperiali ci sono giunti per via epigrafica.

In alcuni casi, però, è l'imperatore stesso ad imporre la trascrizione, come attestato da *IG. II² 1103*¹⁹, che riporta quasi certamente un'epistola di Adriano²⁰:

¹⁶ Sulle 'formule protocollari' delle lettere rivolte a *civitates* o a comunità di grado elevato cfr. Marotta 1988, 21.

¹⁷ Appare tuttavia eccessiva l'affermazione di Arcaria 2000, 17, che a proposito delle *epistulae* indirizzate a comunità minori e a «corpi costituiti di maggior ampiezza (*collegia, ordines, civitates, concilia*, ecc.)» conclude che «siamo di fronte a provvedimenti che solo formalmente sono *epistulae*, configurandosi, invece, sostanzialmente, come veri e propri *rescripta*», cfr. Spagnuolo Vigorita 2001, 247 n. 10.

¹⁸ In merito alle circostanze che possono aver portato alla riproduzione su materiale durevole anche di lettere imperiali con risposte negative e perfino rimproveri rivolti alle comunità cittadine cfr. Kokkinia 2003, 202.

¹⁹ Due frammenti di marmo pentelico erano stati rinvenuti nel 1867/8 ad Atene (nel Pireo) e pubblicati nel 1870: riportavano la parte sinistra di 14 linee di un'epistola imperiale; qualche anno dopo, nel 1881, nell'isola di Ténos fu trovato un altro frammento, con la parte destra finale delle linee 7-14: cfr. Purpura 2012, 585-586.

²⁰ *IG II² 1103* = Abbott-Johnson 1926, nr. 91 = Oliver 1980, nr. 77 = Martín 1982, nr. 14 = Purpura 2012, nr. 6.9: . . . Λ . ει μετρη[σ - - - - -] | δε την διοβελίαν . . . c. 11α μηδε [. . . . c. 14 τοις] | δε εν 'Ελευσεινι αλιευσιν ατελειαν ιχθυ[ων ειναι οταν εν 'Ελευ]σεινι εν τη αγορα πιπρασκωσιν, ως μεν η[ι ευθενια, το δε δια τα] | εισαγωγια οφελος εις μεγα τι απαντησι· τ[ους δε καπηλους] | και τους παλιν καπηλευοντας πεπαυσθ[αι της αισχροκερδίας] | βουλομαι η ενδειξιν αυτων γεινεσθαι πρ[ος τον κ[η]ρυκα της εξ 'Αρειου παγου βουλης· τον δε εισαγειν εις το[υς 'Α]ρεοπαγειτας, τους δε | τειμαν οτι χρη παθειν η αποτεισαι· πιπρασκε[τω]σαν δε παντα η αυτοι οι | κομιζοντες η οι πρωτοι παρ' αυτων ωνου[με]νοι· το δε και τριτους ωνητας γεινομενους των αυτων ωνιων με[τα]πιπρασκειν επιτεινει | τας τειμας· ταυτην την επιστολην στηληι ε[γ]γραψαντες εν Πειραει | στησατε προ του δειγματος· vacat ευτυχείτε. Le integrazioni sono quelle accolte in Oliver 1980, 193 e in Purpura 2012, 595.

il *princeps* aveva concesso (o confermato) ai pescatori di Eleusi l'esenzione in caso di vendita del pesce ad Eleusi stessa (Il. 2-3: ἐν Ἐλευσεῖνι ἄλιεῦσιν ἀτέλειαν ἰχθύων εἶναι ὅταν ἐν Ἐλευ]σεῖνι ἐν τῇ ἀγορᾷ πιπράσκωσιν); aveva inoltre limitato l'intermediazione commerciale per evitare l'aumento dei prezzi²¹. La portata e l'ambito di applicazione del provvedimento in realtà sono molto discussi²², anche a causa delle lacune del testo, ma è certo che la decisione di riportare l'epistola sul marmo fu del *princeps*, che stabilì anche il luogo, nel Pireo davanti al *Deigma* (Il. 12-13: ταύτην τὴν ἐπιστολὴν στήλῃ ἐ[γ]γράφαντες ἐν Πειραεῖ στήσατε πρὸ τοῦ δείγματος).

Il vantaggio a pubblicare la 'corrispondenza' imperiale poteva, invero, essere anche di altri soggetti, oltre a mittente e destinatario. Cito, a dimostrazione, due epigrafi che conservano *subscriptions* imperiali a comunità cittadine in risposta a precise richieste di benefici: la particolarità è che in entrambi i casi il privilegio fu negato. I due testi, inviati rispettivamente alla popolazione di Cuma e di Smirne, ci sono noti perché furono iscritti non nelle città cui erano destinati, ma ad Afrodisiade in Caria, su un muro del teatro cittadino, insieme ad altri documenti relativi a questa stessa comunità²³.

La prima *scriptio*²⁴ fu apposta da Ottaviano/Augusto²⁵ ad una petizione (τὸ ἄξιωμα)²⁶ dei Samii:

²¹ Più precisamente si stabiliva il divieto di acquisto di terza mano della merce da portare al mercato.

²² Soprattutto non è certa la connessione tra l'*ateleia* e il divieto di intermediazione. Si discute se tale divieto riguardasse la compravendita solo del pesce o di tutti i beni portati al mercato; se valesse solo per Eleusi o si estendesse a tutto il territorio ateniese. Secondo l'interpretazione più antica e diffusa del documento, il provvedimento era strettamente legato al territorio di Eleusi e in particolare alla celebrazione dei Misteri (invero non richiamata nelle righe conservate). In questa importante occasione religiosa, che determinava l'arrivo di un gran numero di persone, l'imperatore tentava di limitare la crescita dei prezzi del pescato e garantire una sufficiente quantità di pesce. Per altri il *princeps*, riducendo fortemente le intermediazioni, voleva ridurre il prezzo del pesce anche ad Atene. C'è poi chi ipotizza che le disposizioni adrianeee avessero obiettivi più ampi e ambiziosi, andassero a regolare il prezzo delle merci in generale (e non solo del pesce): tra gli studiosi che più di recente si sono confrontati su questo documento vd. Lytle 2007; Purpura 2012, 585-598; Cortés Copete 2015; Rizzi 2016, che riportano anche la bibliografia più risalente.

²³ Si tratta di documenti di epoca differente che furono trascritti nel III secolo d.C. sul muro del teatro cittadino, a formare quello che nell'*editio princeps* Reynolds definisce «the archive wall» (Reynolds 1982) e che più recentemente Kokkinia ha invece considerato «an honorific dossier» (Kokkinia 2015-2016).

²⁴ Reynolds 1982, 104 nr. 13 = *SEG XXXII 833* = *I Aph2007*, 8.32. Cfr. Millar 1977, 243, 431-432, 480; Bernhardt 1980, 192; Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992, 101-102 e n. 79; Spagnuolo Vigorita 1992, 60-61, 152-153.

²⁵ La datazione è discussa. Il titolo di Augusto porta in genere a datare il documento dopo il 27 a.C., tuttavia in greco *Augustus* è normalmente tradotto con Σεβαστός, per cui si è anche sup-

vac. αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱὸς
Αὔγουστος Σαμίσις ὑπὸ τὸ ἀξίωμα ὑπέγραψεν· ἢ
ἔξεστιν ὑμῖν αὐτοῖς ὁρᾶν ὅτι τὸ φιλόφρονον τῆς
ἐλευθερίας οὐδενὶ δέδωκα δῆμῳ πλὴν τῶ τῶν ἢ
[Ἀφροδισιέων] ὅς ἐν τῷ πολέμῳ τὰ ἐμὰ φρονήσας
δοριάλωτος διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς εὐνοίαν ἐγένετο ἢ οὐ γάρ
ἔστιν δίκαιον τὸ πάντων μέγιστον φιλόφρονον εἰκῆ
καὶ χωρὶς αἰτίας χαρίζεσθαι. ἐγὼ δὲ ἢ ὑμῖν μὲν εὐνοῶ
καὶ βουλοίμην ἂν τῇ γυναικί μου ὑπὲρ ὑμῶν
σπουδαζούσῃ χαρίζεσθαι ἀλλὰ ἢ οὐχ ὥστε καταλύσαι
τὴν συνθήκην μου· οὐδὲ γὰρ τῶν χρημάτων μοι μέλει ἢ
εἰς τὸν φόρον τελεῖτε ἢ vac. ἀλλὰ τὰ τεμιώτατα
φιλόφρονα χωρὶς αἰτίας εὐλόγου δεδωκέναι οὐδενὶ
βούλομαι.

Augusto rigettava l'istanza di libertà presentata dagli abitanti di Samo²⁷, nonostante l'intervento della moglie Livia in appoggio alla richiesta, precisando peraltro che «io non ho concesso il beneficio della libertà a nessun popolo eccetto quello degli Afrodisiensi» (ll. 2-3).

Si spiega così la scelta degli abitanti di Afrodisiade di pubblicare il documento imperiale, per rimarcare l'eccezionale privilegio che era stato loro attribuito, ancora più significativo perché negato alle altre comunità della stessa area²⁸.

Una *subscriptio*²⁹ è (quasi certamente³⁰) anche quella indirizzata alla popolazione di Smirne da Traiano³¹:

posto che la frase iniziale sia stata aggiunta dagli Afrodisiensi più tardi, al momento della trascrizione. Unico *terminus post quem* certo è perciò il 38 a.C., quando Ottaviano sposò Livia; *terminus ante quem* è il 20-19 a.C. (quando Samo ottenne la libertà). Sulla questione vd. Reynolds 1982, 104-105; Bowersock 1984, 52; Morgues 1987, 82 n. 24; Kokkinia 2015-2016, 30.

²⁶ Cfr. Mason 1974, s.v. «ἀξίωμα».

²⁷ La libertà fu poi concessa nel 20-19 a.C.: Cass. Dio LIV 9, 7.

²⁸ Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992, 113.

²⁹ Reynolds 1982, 113 nr. 14 = *SEG* XXXII 1202 = *IKSmyna* 593 = *IAph2007*, 8.33. Cfr. Kokkinia 2015-2016, 31.

³⁰ Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992, 102 n. 79, 107; cfr. Millar 2004, 31 (= Millar 2000, 373), secondo cui «this case is an anomaly», perché normalmente le città greche si rivolgevano all'imperatore per lettera e sempre tramite epistola ricevevano risposta. In realtà lo stesso autore cita anche altri casi analoghi, per cui bisogna evitare differenziazioni troppo rigide.

αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Τραϊανὸς Σμυρναίοις³² *vac.* | οὐδένα βούλομαι ἐκ τῶν ἐλευθέρων πόλεων ἀνανκάζεσθαι εἰς ὑμετέραν λειτουργίαν καὶ | μάλιστα ἐξ Ἀφροδεισιάδος ἐξηρημένης τῆς πόλεως καὶ τοῦ τύπου τῆς ἐπαρχείας ὥστε μήτε | εἰς τὰς κοινὰς τῆς Ἀσίας μήτε εἰς ἑτέρας λειτουργίας ὑπάγεσθαι. Τιβέριον Ἰουλιανὸν Ἄτταλον | ἀπολύω τοῦ ἐν Σμύρνη ναοῦ καὶ μάλιστα μαρτυρούμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας πατρίδος ἔγραψα δὲ περὶ | *vac.* τούτων καὶ Ἰουλίῳ Βάλβῳ τῷ φίλῳ μου καὶ ἀνθυπάτῳ *vac.*

Gli Smirnei si erano rivolti al *princeps* per obbligare un cittadino di Afrodi-Afrodisiade (Tiberio Giuliano Attalo) ad assolvere alcune liturgie connesse al tempio³³. La decisione del *princeps* risultò sfavorevole ai destinatari; inoltre la risoluzione del caso particolare (l'esenzione per Giuliano Attalo) aveva fornito lo spunto per affermare in generale l'immunità dalle liturgie per i cittadini delle città libere che risiedono in un'altra comunità³⁴: «Non voglio che alcun cittadino delle città libere sia forzato alla vostra liturgia» (l. 2).

L'epigrafe in esame (come quella indirizzata ai Samii) riproduceva solo la risposta imperiale, senza riportare il *libellus* che l'aveva ispirata: agli Afrodisiensi importava tramandare la decisione del *princeps*, più che la richiesta. L'imperatore, infatti, aveva ribadito che Afrodisiade era cancellata dalla *formula provinciae* (l. 3). Questo comportava l'esenzione non solo dalla tassazione romana, ma evidentemente anche dalle imposte delle altre comunità cittadine³⁵. Chiara, dunque, la ragione per cui gli abitanti di Afrodisiade, anche a distanza di tempo, decisero di trascrivere il documento.

Di particolare importanza per il discorso che qui intendo portare avanti è soprattutto la frase finale del rescritto traiano (l. 6: «Su queste cose ho scritto

³¹ Di questo imperatore conosciamo molte lettere, grazie al decimo libro dell'epistolario di Plinio il giovane (e non solo): Sherwin-White 1966; Williams 1990; cfr. Millar 2004, 38-41 (= Millar 2000, 380-383).

³² L'*inscriptio* preposta alla risposta traiana è decisamente più breve rispetto a quella indirizzata da Augusto ai Samii: tale intestazione 'ridotta' divenne tipica quando le *subscriptiones* cominciarono ad essere pubblicate senza la *prex* (vd. *supra* n. 8).

³³ Il riferimento è poco chiaro, perché dà per presupposto quanto scritto nel *libellus*: Reynolds 1982, 114.

³⁴ Spagnuolo Vigorita 1992, 69.

³⁵ Ma la connessione tra libertà e immunità non è automatica, cfr. sul tema in particolare il primo capitolo di Guerber 2009.

anche a Giulio Balbo³⁶, amico mio e proconsole»): comunicare per iscritto la propria volontà a più destinatari era situazione piuttosto ricorrente³⁷ e oltremodo significativa.

3. «Governare per corrispondenza»

L'invio contestuale di lettere a comunità cittadine e a rappresentanti dell'autorità romana in provincia (in primo luogo al governatore) è, infatti, la prova dell'uso dell'epistola come strumento per governare il territorio. I documenti che saranno esaminati nelle pagine successive rappresentano un campione molto parziale, ma indicativo, di tale pratica.

Nello scambio epistolare tra *princeps* e città, il governatore si poteva trovare coinvolto innanzi tutto come intermediario: riceveva la missiva dalla comunità e la inoltrava all'imperatore che, di conseguenza, rispondeva al governatore stesso, perché questi trasmettesse poi la decisione.

Ne abbiamo testimonianza nell'epistolario di Plinio il giovane: ad esempio Plinio con un'epistola trasmette il *libellus* degli Amiseni a Traiano e l'imperatore risponde indirizzando al governatore la propria epistola³⁸:

C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI. Amisenorum civitas libera et foederata beneficio indulgentiae tuae legibus suis utitur. In hac datum mihi libellum ad ἐπάνονος pertinentem his litteris subieci, ut tu, domine, dispiceres quid et quatenus aut permittendum aut prohibendum putares (Plin. Ep. X 92).

TRAIANUS PLINIO. Amisenos, quorum libellum epistulae tuae iunxeras, si legibus istorum, quibus beneficio foederis utuntur, concessum est erantum habere, possumus quo minus habeant non impedire, eo facilius si tali collatione non ad turbas et ad illicitos coetus, sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur. In ceteris civitatibus, quae nostro iure obstrictae sunt, res huius modi prohibenda est (Plin. Ep. X 93).

Ma, più frequentemente, le lettere erano consegnate all'imperatore da legati³⁹ e, dunque, il coinvolgimento nello scambio epistolare del governatore aveva altre motivazioni.

³⁶ Proconsole in Asia nel 98 o nel 100 d.C.: *PIR* IV.3, I nr. 199; cfr. Thomasson 2009, nr. 26:088.

³⁷ Un caso analogo, con evidenti somiglianze nel tema e nella terminologia, sempre di epoca traianea, è in Oliver 1989, nr. 44 (= *Fouilles de Delphes* III.4 nr. 287).

³⁸ Cfr. Arcaria 2000, 125-131, che esamina questo ed altri esempi tratti dall'epistolario pliniano.

³⁹ Millar 1977, 217-218. Lo studioso evidenzia che l'invio di epistole all'imperatore tramite governatore era un'eccezione, «the normal practice» era la presentazione tramite ambasceria; se questa era la normale 'trafila' per le città e le altre associazioni, a maggior ragio-

La documentazione epigrafica attesta che l'imperatore poteva mandare lettere su una stessa questione alla comunità locale e, al contempo, anche al governatore romano o ad altri rappresentanti del potere di Roma in provincia, perché questi dovevano provvedere all'applicazione della decisione o erano in qualche altro modo interessati (dunque, non solo per mera informazione).

Nel 127 d.C., ad esempio, Adriano scrive alla città di Stratonicea (più precisamente agli arconti, al senato e al popolo⁴⁰ degli Stratonicensi, come si legge alle ll. 6-7 della prima⁴¹ delle tre epigrafi che costituiscono il dossier). Il *princeps* sta rispondendo a precise richieste della comunità, e giudica tali istanze giuste e necessarie per una città da poco stabilita⁴² (ll. 8-9: δίκαια ἀξιοῦν μοι δοκεῖτε καὶ ἀναγκαῖα ἀ[ρ]τιγεινομένη πόλει).

La prima richiesta riguarda i τέλη τὰ ἐ[κ] τῆς χώρας (ll. 9-10), che Adriano concede alla città (δίδωμι ὑμῖν). A quali imposte o rendite il principe si riferisca non risulta chiaro dall'epigrafe, ma probabilmente non sono 'nuove entrate', piuttosto rendite già esistenti⁴³, che prima andavano alle casse romane, ora invece a quelle cittadine.

La seconda questione sottoposta all'imperatore è invece molto specifica («petty problems» è definita in Abbott-Johnson⁴⁴), connessa al restauro della casa di Tiberio Claudio Socrates che sta andando in rovina.

ne è altamente improbabile che singoli individui o comunità meno importanti potessero servirsi del governatore per inoltrare le proprie istanze, come rileva Williams 1980, 285.

⁴⁰ Una combinazione usuale, fin da epoca repubblicana: cfr. Sherk 1969, 190.

⁴¹ *IGRR* IV 1156 a = Abbott-Johnson 1926, nr. 83 = *FIRA* I 80 = Oliver 1980, nr. 79 = Martín 1982, nr. 22: Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Τραϊάν[ου] | Παρθικοῦ υἱός, θεοῦ Νέρουα υἱών[ος], | Τραϊανὸς Ἀδριανὸς Σεβαστός, ἀρ[χιε]λεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἔξο[υσί]ας τ(ὸ) ια', ὑπατος τ(ὸ) γ'; Ἀδριανοπ[ο]λιτῶν Στρατονεικ[έ]ων τοῖς ἀρχ[ου]σι καὶ τῆ βουλῆ καὶ τῶι δήμωι χαίρειν. | Δίκαια ἀξιοῦν μοι δοκεῖτε καὶ ἀναγκαῖα ἀ[ρ]τιγεινομένη πόλει. Τὰ τε οὖν τέλη τὰ ἐ[κ] | τῆς χώρας δίδωμι ὑμῖν, καὶ τὴν οἰκίαν Τι[β.] | Κλαυδίου Σωκράτους τὴν οὖσαν ἐν τῇ [πό]λει ἢ ἐπισκευαζέτω Σωκράτης ἢ ἀποδό[σ]θω τινὶ τῶν ἐπιχωρίων, ὡς μὴ χρόνωι [καί] | [ἀ]μελῖαι καταριφθεῖη. Ταῦτα ἐπέστειλα καὶ [τῶι] | [κρ]ατίστωι ἀνθυπάτωι Στερτινίωι Κουάρ[τωι] | καὶ τῶι ἐπιτρόπωι μου [Πο]μπηῖωι Σεου[ί]ρωι | Ἐπρέσβευσεν Κλ. Κάνδιδος, ὧι τὸ ἐφόδι[ον] ἰδοθήτω, εἰ μὴ προῖκα ὑπέσχηται. | Εὐτυχεῖτε. Καλάνδαις Μαρτίαις ἀπὸ Ῥώ[μ]ης. Κλ. Κάνδιδος ἀπέδωκα τὴν ἐπιστο[λ]ὴν Λολλίωι Ρουσικῶι ἄρχοντι τῆι πρὸ α' ἰδῶ[ν] | Μαίων ἐν τῇ ἐκκλησίαι. Per le altre due epistole del dossier vd. *IGRR* IV 1156 b-c = Oliver 1989, nrr. 80-81 = Martín 1982, nrr. 23-24.

⁴² Stratonicea Hadrianopolis aveva attenuto da Adriano lo *status* cittadino; cfr. Cortés Copete 2017, 121.

⁴³ Cfr. Liebenam 1900, 23. Per Oliver 1989, 204: «Hadrian also grants to the city the right to collect taxes which the rural population formerly paid to the *fiscus*». Sul significato di τέλη in questo documento si vd. anche Corbier 1991, 644.

⁴⁴ Abbott-Johnson 1926, 406.

A portare i messaggi a Roma e poi la lettera di risposta alla comunità cittadina⁴⁵ fu Claudius Candidus⁴⁶, un legato (l. 17: ἐπρέσβευσεν)⁴⁷. In questo caso, dunque, al governatore non tocca fare da tramite o mediatore, ma viene coinvolto dall'imperatore stesso. Infatti non solo il *princeps* con la sua epistola concede agli abitanti di Stratonicea i benefici tributari ed urbanistici richiesti, ma ne informa anche il proconsole d'Asia e il procuratore.

Nel testo (ll. 14-16) si precisa appunto che lo stesso provvedimento era stato comunicato per lettera (ταῦτα ἐπέστειλα) anche al governatore Stertino Quarto e al procuratore (per Arcaria *procurator fisci*) Pompeo Severo, molto probabilmente perché «era loro compito curarne l'esecuzione»⁴⁸. Non, dunque, una comunicazione «fine a sé stessa», come è stato sostenuto⁴⁹: è vero che la decisione nel merito era stata già presa dall'imperatore, ma con queste epistole Adriano dà fondamentali indicazioni alle autorità competenti per farla applicare.

Altro esempio di comunicazione a più destinatari è quella inviata da Settimio Severo e Caracalla nel 201 d.C. ad Eraclito, procuratore della circoscrizione doganale illirica, e ad Ovinio Tertullo, governatore della Mesia Inferiore⁵⁰, poi trasmessa da quest'ultimo alla comunità di Tyras⁵¹. La questione sottoposta agli

⁴⁵ Fu la città stessa ad occuparsi della pubblicazione di questa e delle altre due epigrafi del dossier, accomunate dal ricordo della fortunata ambasceria di Claudius Candidus: Oliver 1989, 204.

⁴⁶ Sul ruolo di questo personaggio vd. Martín 1982, 143.

⁴⁷ Nella lettera Adriano precisa anche che vanno pagate all'ambasciatore le spese di viaggio (τὸ ἐφόδιον), se quest'ultimo non si era impegnato a venire a sue spese. Nel II secolo d.C. una clausola di questo genere è comune nella corrispondenza imperiale: Williams 1967; Martín 1982, 278-279; Reynolds 1982, 112; Kokkinia 2003, 206.

⁴⁸ Spagnuolo Vigorita 2001, 244 nt. 4. Sui personaggi destinatari dell'epistola cfr. Martín 1982, 143, che li definisce «ejecutores de la decisión imperial». Vd. anche Castello 1965, 241, a proposito della trasmissione del provvedimento imperiale.

⁴⁹ In questo senso si era espresso Arcaria 2000, 134.

⁵⁰ Sull'identificazione dei due personaggi cfr. Castello 1965, 232-235.

⁵¹ *CIL III 781 = ILS 423 = Abbott-Johnson 1926, nr. 130 = FIRA I 86: [Exemplum epistulae ad Tertullum. Misimus tibi epistulam ad Heraclitum, unde intelleges quid statuerimus de immunitate, quam Tyrani sibi concessam esse contendunt. Quam licet admittere non soleamus nisi privile]gii auct[oritatem] per]pensa et origine immu]nitatis inspecta, quod us[us] receptum esse qua]qua ratione videbatur, cum iusta [moderati]one servavimus, ut neque ipsi cons[uetudine]ne diuturna pellerentur, et in poster[um] | decreta civium adsumendorum consil[iis] | praesidis provinciae c[on]s[ilii] v[er]i]ri] per]penderent[ur]. |*

Exemplum epistulae ad Heraclitum. | Quamquam Tyranorum civitas originem | dati beneficii non ostendat, nec facile, quae | per errorem aut licentiam usurpata sunt, prae]scriptione temporis confirmantur, tamen, | quoniam divi Antonini parentis nostri litte]ras, sed et fratrum imperatorum cogitamus, item | Antonii Hiberi gravissimi praesidis, quod attinet | ad ipsos Tyranos quique ab iis secundum leges | eorum in numerum civium adsumpti sunt, ex pri]stino more nihil mutari volumus. Retineant | igitur quaquam ratione quaesitam siue possessam | privilegii causam, in promer]calibus

imperatori è piuttosto complessa⁵²: la città greca di Tyras, sulle coste del mar Nero, sorgeva alla foce del fiume omonimo (oggi Dneestr), in una posizione molto vantaggiosa per i traffici commerciali. Tyras aveva ottenuto dai Romani l'esenzione dal pagamento del *portorium* e, si intuisce, aveva cominciato a concedere la propria cittadinanza con grande frequenza (forse dietro pagamento), suscitando la reazione degli esattori preposti alla riscossione del *portorium* illirico. Da ciò il contrasto e la richiesta rivolta all'imperatore (presumibilmente⁵³) da Eraclito, *procurator vectigalis Illyrici*.

I Tyrani, pur non riuscendo a documentare con certezza l'origine del loro privilegio, presentano lettere di Antonino Pio, di Marco Aurelio e Lucio Vero oltre che del governatore Antonio Ibero, che erano intervenuti a loro favore contro le pretese dei pubblicani. Severo e Caracalla, allora, nonostante qualche dubbio sulla genuinità del privilegio, lo confermano, ma pongono un limite all'estensione della cittadinanza di Tyras, per evitare abusi. Stabiliscono perciò che il governatore provinciale da quel momento dovrà controllare e approvare ogni concessione di cittadinanza da parte dei Tyrani⁵⁴.

La decisione viene comunicata dagli imperatori a tutte le parti interessate:

1) al procuratore Eraclito che era responsabile della riscossione del *portorium* e quindi direttamente parte in causa; a lui viene inviata una *epistula* in latino;

quoque re|bus, quas tamen pristino more professionibus | ad discernenda munifica mercimoniorum eden|das esse meminerint. Sed cum Illyrici fructum | per ambitionem deminui non oporteat, sciant | eos, qui posthac fuerint adsumpti, fructum | immunitatis ita demum habituros, si eos legatus | et amicus noster v(ir) c(larissimus) iure civitatis dignos esse de|creto pronuntiaverit. Quos credimus satis a|bundequae sibi consultum, si grati fuerint, exi|stimaturos, quod origine beneficii non quae-si|ta dignos honore cives fieri praeceperimus. |

Ἰουίνιος Τέρτυλλος ἄρχουσι, βουλῆ, δήμῳ Τυρανῶν χαίρειν. Ἰ Αντίγραφον τῶν θείων γραμμάτων, πεμφθέντων μοι ὑπὸ τῶν κυρίων ἡμῶν ἀνεϊκῆτων καὶ εὐτυχεστάτων αὐτοκρατόρων, ἰ τοῦτοις μοι τοῖς γράμμασιν προέταξα, ὅπως γνόντες τὴν θείαν εἰς ἡμᾶς μεγαλοδωρίαν τῆι μεγάλῃ αὐτῶν τύχῃ εὐχαριστήσῃτε. Ἐρῶσθαι ἡμᾶς καὶ εὐτυχεῖν πολλοῖς ἔτεσιν εὐχομαι. Ἀπεδόθη πρὸ ἰγ' καλανδῶν Μαρτίων Ληνεῶνος ἡ'. Ἰ Ἀνεστάθη ἐπὶ Μουκιανοῦ καὶ Φαβιανοῦ ἰ ὑπάτων, ἐν τῶι εμμ' ἔτει ἰ ἀρχῆς Π. Αἰλίου Καλπουρνίου. Cfr. Castello 1965, 230-239; Arcaria 2000, 142-144. L'integrazione della parte iniziale dell'iscrizione è suggerita da Mommsen in *CIL* III 781 p. 147. Il testo con traduzione e commento è reperibile anche online: <http://iospe.kcl.ac.uk/1.12.html>.

⁵² De Laet 1949, 209-210.

⁵³ Spagnuolo Vigorita 2001, 244 n. 4.

⁵⁴ Questa viene considerata da Spagnuolo Vigorita 1996, 123, una prova del fatto che ancora nel principato «nella vita normativa e amministrativa delle città manifestazioni di autonomia e interventi delle autorità romane si intrecciano»: la concessione della cittadinanza di Tyras è compiuta *secundum leges eorum*, ma deve essere approvata dal governatore romano.

2) al governatore provinciale, Ovinio Tertullo, sempre con un'epistola in latino (cui è allegata la copia - *exemplum* - di quella inviata ad Eraclito); Tertullo, secondo quanto si legge nel testo, avrà fondamentali compiti di controllo sul conferimento di cittadinanza, oltre ad essere chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali⁵⁵;

3) il governatore, a sua volta, trasmette le due missive (quella destinata a lui stesso e quella destinata al procuratore) agli arconti, alla *boulé* e al *demos* di Tyras, sempre servendosi di una lettera (stavolta in greco).

I tre documenti furono trascritti su marmo per decisione della comunità cittadina.

Le fonti documentarie e le testimonianze letterarie fin qui esaminate concorrono, dunque, a chiarire la funzione che lo scambio epistolare assume nella gestione pratica, concreta dell'impero⁵⁶. Non a caso Frontone⁵⁷ inseriva il «mandare lettere a tutte le parti dell'impero» (*per orbem terrae litteras missitare*) tra i compiti principali del *princeps*. Esse rappresentavano infatti il modo più diretto per esprimere e far applicare la volontà imperiale a singoli individui, ad intere comunità e agli stessi rappresentanti del potere romano, quello che Millar ebbe a definire «Government by Correspondence»⁵⁸.

4. Composizione, traduzione e trasmissione delle lettere imperiali

Naturalmente nelle epistole destinate alle comunità greche era fondamentale l'aspetto linguistico.

Alcuni frammenti giurisprudenziali trasmessi dai *Digesta* giustinianeî attestano che le lettere dell'imperatore alle città orientali erano in genere scritte direttamente in greco:

⁵⁵ Ma sulle ragioni dell'invio esistono interpretazioni divergenti: si vd. Castello 1965, 238-239; Palazzolo 1977, 72-76; Arcaria 2000, 142-143 n. 138; Spagnuolo Vigorita 2001, 244 n. 4.

⁵⁶ Si potrebbero, naturalmente, aggiungere numerosi altri testi, che confermano l'esistenza di un fitto scambio epistolare tra imperatore, governatore e comunità cittadine: cfr. Kokkinia 2003; Kokkinia 2004. Particolarmente significativo, ad esempio, il dossier inciso sulla parete del *pronaos* del tempio di Zeus ad Aizanoi, composto di quattro epigrafi: un'epistola in greco del proconsole d'Asia indirizzata alla comunità di Aizanoi e la copia di tre epistole in latino (dell'imperatore Adriano al proconsole, del proconsole al procuratore imperiale, del procuratore al proconsole) che andavano a regolare la gestione dei terreni del tempio di Zeus. I documenti sono stati pubblicati e commentati da Laffi 1971.

⁵⁷ Fronto *Ep. ad M. Antoninum de eloquentia* 2.7 (A 396) p. 138 Van den Hout.

⁵⁸ *Government by Correspondence* è appunto il titolo del contributo di Millar 2000, poi ripubblicato in Millar 2004, 23-46. Di recente sul tema Cortés Copete 2017.

La corrispondenza imperiale con le città greche

Si de vi et possessione quaeratur, prius cognoscendum de vi quam de proprietate rei *divus Hadrianus* τῶ κοινῶ τῶν Θεσσάλων *Graece rescripsit* (Call. 5 *cogn.*, in *Dig.* V 1, 37).

... *et est et Graecum Severi tale rescriptum*: ταῖς ἀπατώσαις γυναῖξιν τὸ δόγμα τῆς συγκλήτου βουλῆς οὐ βοηθεῖ (Ulp. 29 *ad ed.*, in *Dig.* XVI 1, 2, 3)⁵⁹.

Dell'epistola di Severo Alessandro al *koinon* dei Greci in Bitinia tramandataci (in greco) da *Dig.* XLIX 1, 25 (Paul. 20 *resp.*) si conservano anche due copie in *POxy.* XVII 2104 e in *POxy.* XLIII 3106⁶⁰.

Si può agevolmente supporre che la resa in greco delle lettere imperiali fosse realizzata direttamente a Roma. Gli imperatori presumibilmente dettavano il testo⁶¹, che poi veniva tradotto⁶².

Nel principato, è noto, la cura della corrispondenza imperiale fu affidata a liberti della *familia principis*; ben presto furono creati *officia* destinati a occuparsi in modo esclusivo di *epistulae* e *subscriptiones*⁶³. Seneca⁶⁴ e Stazio⁶⁵ ci informano sulle principali competenze dei funzionari delle cancellerie *a libellis* e *ab epistulis* nel I secolo, e la documentazione epigrafica fa conoscere alcuni dei liberti⁶⁶ e poi dei cavalieri che furono chiamati a ricoprire tali compiti⁶⁷.

Per quanto riguarda, nello specifico, i rapporti con le comunità ellenofone, a Roma gli uffici che si occupavano della corrispondenza imperiale inizialmente scrivevano in entrambe le lingue; anche se probabilmente esisteva personale preposto in modo specifico alla redazione di lettere in greco⁶⁸. All'epoca

⁵⁹ Cfr. anche Ulp. 7 *off. proc.*, in *Dig.* XLVIII 3, 3; Ulp. 1 *de app.*, in *Dig.* XLIX 1, 1. In generale sulle costituzioni in greco nei frammenti dei *Digesta* si vd. Dell'Oro 1972.

⁶⁰ Sul documento vd. Nasti 2006, 41-47; Kantor 2009, 256-258.

⁶¹ Il discorso riguarda esclusivamente le epistole ufficiali; probabile che gli imperatori potessero scrivere di propria mano la corrispondenza privata. Cfr. Millar 1977, 219-220.

⁶² Non è dirimente se l'imperatore conoscesse o meno il greco. Svetonio (*Aug.* 89) racconta che Augusto, quando doveva scrivere in greco, componeva in latino e poi lo faceva tradurre: *Latine formabat vertendumque alii dabat*. Lo stesso Svetonio (*Aug.* 101) cita due dei segretari di Augusto, Polibio e Ilarione, che si occupavano plausibilmente anche della composizione delle lettere in greco. Cfr. Sherk 1969, 205-207, che si dice incerto se i traduttori delle lettere di Augusto fossero Romani che avevano studiato il greco oppure Greci che avevano appreso il latino.

⁶³ Sherk 1969, 205.

⁶⁴ Sen. *ad Polybium* 6, 5: Polibio era il celebre e potente liberto di Claudio.

⁶⁵ Stat. *Silvae* V 1, 83-98: a proposito di Abascantus, liberto che svolse la funzione di *ab epistulis* sotto Domiziano. Cfr. Millar 1977, 224-225; Camodeca 1979, 56-57 n. 43.

⁶⁶ Boulvert 1970, 92 n. 5, 253 n. 373.

⁶⁷ Una rassegna in Camodeca 1979, 57-58. Si vd. anche Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992, 105 n. 103.

⁶⁸ Prima ancora che l'ufficio *ab epistulis* fosse 'sdoppiato' in base alla lingua, già sotto Domiziano esisteva al suo interno una «divisione in due sezioni a livello di liberti imperiali subordinati

dell'imperatore Claudio, all'alessandrino Tiberius Claudius Balbillus è affidata la funzione *ad legationes et resp[onsa Graeca]* (AE 1924, 78)⁶⁹, un incarico che, più o meno nello stesso periodo, fu ricoperto anche da Caius Stertinius Xenophon (invero più noto come medico di Claudio⁷⁰), che in un'epigrafe greca⁷¹ è definito ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἀποκριμάτων⁷². La titolatura completa ci è nota per Dionysius di Alessandria: ἐπὶ τῶν ἐπιστολῶν καὶ πρεσβειῶν ἐγένετο καὶ ἀποκριμάτων⁷³.

Si è supposto che questa carica sia esistita fino all'epoca di Adriano, che la abolì e probabilmente ne affidò le competenze in parte all'ufficio *ab epistulis*, in parte a quello *a libellis*. Proprio sotto Adriano, nell'ambito di una generale riorganizzazione degli *officia*, si ha infatti anche una prima (probabilmente non ancora definitiva)⁷⁴ divisione dell'ufficio *ab epistulis* in due distinte segreterie, *ab epistulis Latinis* e *ab epistulis Graecis*, affidate a cavalieri, una ripartizione che si stabilizza con Marco Aurelio⁷⁵.

In questo periodo sono noti sofisti che furono destinati a questo compito⁷⁶, una mansione delicata perché si trattava di rendere in uno stile adeguato (in primo luogo chiaro) la volontà imperiale, per giunta in una lingua 'straniera'. Sebbene sia discusso quanto la preparazione letteraria fosse considerata un requisito determinante nella selezione di questi 'segretari'⁷⁷, pare evidente che essi influenzassero lo stile della missiva e (in qualche caso) anche il contenuto. Diffici-

al titolare equestre»: Camodeca 1979, 58 n. 57; cfr. Boulvert 1970, 253; Martín 1982, 330; Magioncalda 2010, 323.

⁶⁹ Si tratta di Tiberius Claudius Balbillus, della comunità greca di Alessandria, di rango equestre (cfr. Pflaum 1960, I nr. 15). Sul significato di questo ufficio e sugli altri titolari a noi noti cfr. Marotta 1988, 30 n. 96.

⁷⁰ In generale sul personaggio vd. Buraselis 2000, 66-110.

⁷¹ Syll.³ 804 = IG XII.4.2 1143; cfr. Pflaum 1960, I nr. 16.

⁷² *Apokrima* in genere è considerato la traduzione di *subscriptio*, ma cfr. Marotta 1988, 26-35, che conclude «non pare inverosimile pensare che il termine *apokrima* abbia continuato ad indicare la risposta a un libello presentato nel corso delle cerimonie della *salutatio*» (30 n. 96).

⁷³ Suida, s.v. Διονύσιος p. 1173 Adler; Pflaum 1960, I nr. 46.

⁷⁴ Probabilmente connessa ad esigenze particolari dell'imperatore Adriano: Camodeca 1979, 60.

⁷⁵ Townend 1961, discute e respinge la *communis opinio* che la suddivisione dell'ufficio fosse avvenuta stabilmente già con Adriano; cfr. anche Camodeca 1979, 58-60; Eck 1992; Magioncalda 2010, 321-323, part. n. 8.

⁷⁶ Cfr. Marotta 1988, 23-24.

⁷⁷ Camodeca 1979, 57 n. 44. Millar 1977, 225, invece, minimizza il ruolo dell'*ab epistulis* nella composizione della corrispondenza imperiale, attribuendogli funzioni di custodia o smistamento. Sul tema di particolare importanza il contributo Magioncalda 2010, che indaga sulla presenza di greco-orientali tra gli *ab epistulis* ed evidenzia l'alto numero di letterati chiamati a ricoprire tale funzione.

le, a mio avviso, generalizzare. Dipendeva evidentemente dalla personalità del *princeps*, oltre che dalle sue particolari competenze⁷⁸.

Non sembra che un'analogia divisione ci sia stata anche per l'ufficio *a libellis*, perché - secondo la interpretazione più diffusa - «la *subscriptio* era sempre redatta dall'ufficio *a libellis* in latino»⁷⁹. Anche se il libello era in greco, il *princeps* avrebbe risposto sempre in latino, per cui le *subscriptioes* imperiali in greco, trasmesse ad esempio dai papiri, sono traduzioni, preparate dalla cancelleria del prefetto d'Egitto⁸⁰. Tuttavia esistono eccezioni, come pare dal già citato passo di Ulpiano tradito in *Dig. XVI 1, 2, 3*, se il *Graecum Severi rescriptum* è proprio la *subscriptio* ad un libello di privati⁸¹.

Certamente in latino erano le lettere imperiali ai governatori e funzionari romani che operavano in Oriente, ma se per qualche motivo il contenuto dell'epistola doveva essere reso pubblico, diventava indispensabile la traduzione in greco. Un esempio molto indicativo mi sembra l'epistola dell'imperatore Adriano al prefetto d'Egitto Q. Ramnius Martialis⁸². Il tema trattato era di una certa delicatezza: il *princeps* concedeva la successione *ab intestato* per i figli illegittimi dei soldati. In questa particolare circostanza, inoltre, imponeva al governatore di far conoscere (ll. 30-31: εὐγνωστόν σε ποιῆσαι δεῖσαι) il contenuto dell'epistola, spiegando anche la motivazione: affinché si potessero servire di questo 'dono', qualora lo ignorassero (ll. 32-33: ἵνα τούτῳ χρῶνται, ἐὰν ἀγνοῶσι). Per raggiungere tale risultato, fondamentale era l'uso della lingua locale. Il testo trasmesso dal papiro è appunto la copia della traduzione in greco di questa lettera (ll. 1-2: ἀν[τί]γρ(αφον) ἐπιστ[ολ]ῆς τοῦ κυρίου με]-θηρμ[ην]ευμένης).

«Scrivere in greco per i Greci era una necessità che i Romani consideravano ovvia se volevano farsi intendere correttamente», afferma Umberto Laffi in apertura del suo interessante volume, *In greco per i Greci*⁸³. Nelle province orientali dell'impero romano, come è ben noto, il greco rappresentò una vera e propria lingua franca del governo e degli affari⁸⁴, affiancandosi (e per molti versi sostituendosi) al latino come 'lingua dell'autorità romana'. Proprio perché

⁷⁸ Rileva ad esempio Marotta 1988, 24, «come da alcune epistole antoniniane emerge l'impronta personale dello stesso principe», in particolare il suo sottile sarcasmo e la sua ironia.

⁷⁹ Marotta 1988, 34. Cfr. Wilcken 1920, 10-11; Williams 1974, 102-103.

⁸⁰ Come viene esplicitamente indicato nel rescritto di Antonino Pio, trasmesso da *PHarr.* 67, 11 = Oliver 1989, nr. 154.

⁸¹ Si vd. anche Call. 3 *cogn.*, in *Dig.* VIII 3, 16.

⁸² *BGU* I 140 = *FIRA* I 78 = Oliver 1989, nr. 70. Sul contenuto dell'epistola, molto discusso in dottrina, si vd. da ultimo Castagnino 2015.

⁸³ Laffi 2013, 1.

⁸⁴ Merola 2013.

Giovanna Daniela Merola

l'epistola imperiale era uno strumento per governare l'impero, anche l'aspetto linguistico diventava determinante.

La fitta corrispondenza imperiale con le città greche rivela bene la peculiarità dell'organizzazione amministrativa romana. Le lettere sono in genere la risposta a istanze, richieste, lamentele di comunità o singoli individui, presentate talvolta con la mediazione del massimo rappresentante del potere romano in provincia (il governatore), a volte con l'invio in ambasceria a Roma di autorevoli personaggi locali. Sicuramente una conferma della ben nota tesi di Fergus Millar, secondo cui il governo dell'impero si fondava sulle sollecitazioni che venivano dall'esterno, più che da autonome iniziative prese dal centro⁸⁵. Ma questo non esclude che l'attribuzione o il rifiuto di benefici corrispondessero ad una precisa idea politica, che cercava di contemperare l'interesse romano con i problemi pratici delle comunità locali: la conferma dei privilegi di Afrodisiade e al contempo il rifiuto ad estenderli ad altre comunità mi sembrano un chiaro esempio di ciò; allo stesso modo la concessione (o conferma) dell'*ateleia* sulla vendita del pesce ad Eleusi e il limite posto alla intermediazione commerciale rappresentano la prova che l'autorità romana aveva ben chiari i meccanismi di domanda e offerta che regolavano il mercato e non disdegnava di servirsene. Inoltre soprattutto l'invio da parte del principe a più destinatari di lettere concernenti la stessa materia consente di capire meglio come l'amministrazione romana funzionasse, come fosse gestito il controllo del territorio pur in assenza di una struttura burocratica pervasiva: lo scambio di messaggi tra principe, governatore, procuratore, autorità cittadine, infatti, consentiva comunque al potere centrale di avere prontezza delle necessità dell'impero e di intervenire laddove fosse necessario.

giovannadaniela.merola@unina.it

Bibliografia

Abbott - Johnson 1926: F.F. Abbott - A.C. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton.

⁸⁵ È questa l'idea dominante nel fondamentale volume *The Emperor in the Roman World* (Millar 1977), che ha da subito suscitato un grande dibattito. Di recente sul tema si vd. Cortés Copete 2017, che, esaminando la documentazione adrianea, mette in discussione il modello "petition – and – response" elaborato dal Millar e rivaluta l'iniziativa imperiale.

La corrispondenza imperiale con le città greche

- Arcaria 2000: F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiales in età classica*, Milano.
- Bernhardt 1980: R. Bernhardt, *Die Immunitas der Freistädte*, «Historia» 29, 190-207.
- Boulvert 1970: G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli.
- Bowersock 1984: G.W. Bowersock, *Review of Reynolds, Aphrodisias and Rome*, «Gnomon» 56, 48-53.
- Buraselis 2000: K. Buraselis, *Kos between Hellenism and Rome. Studies on the Political, Institutional and Social History of Kos from ca. the Middle Second Century B.C. until Late Antiquity*, Philadelphia.
- Camodeca 1979: G. Camodeca, *La carriera del prefetto del pretorio Sex. Cornelius Repentinus in una nuova iscrizione puteolana*, «Puteoli» 3, 41-76.
- Castagnino 2015: *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, «Rivista di Diritto Romano» 15 = <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano15Castagnino-Nota.pdf>
- Castello 1965: C. Castello, *Sulla trasmissione di alcuni provvedimenti imperiali in materia finanziaria fino all'epoca dei Sveri*, «RIDA» 12, 225-246.
- Corbier 1991: M. Corbier, *Cité, territoire et fiscalité*, in *Epigrafia. Actes du Colloque en mémoire de A. Degrassi*, Rome, 629-665.
- Cortés Copete 2015: J.M. Cortés Copete, *Adriano y la regulación de los mercados cívicos: una nueva lectura de IG II² 1103*, «Habis» 46, 239-261.
- Cortés Copete 2017: J.M. Cortés Copete, *Governing by dispatching letters: the Hadrianic Chancellery*, in *Political Communication in the Roman World*, a c. di C. Rosillo-López, Leiden - Boston, 107-136.
- De Laet 1949: S.J. De Laet, *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire*, Brugge.
- Dell'Oro 1972: A. Dell'Oro, *Le costituzioni in greco nei frammenti dei «Digesta»*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, Milano, 749-759.
- d'Ors - Martín 1979: A. d'Ors - F. Martín, *Propositio libellorum*, «AJPh» 100, 111-124.
- Eck 1992: W. Eck, *P. Aelius Apollonides, ab epistulis Graecis, und ein Brief des Cornelius Fronto*, «ZPE» 91, 236-242.
- Gallo 1982: F. Gallo, *Sul potere normativo imperiale*, «SDHI» 48, 413-454.
- Guerber 2009: E. Guerber, *Les cités grecques dans l'Empire romain: les privilèges et les titres des cités de l'orient hellénophone d'Octave Auguste à Dioclétien*, Rennes.
- Honoré 1994: T. Honoré, *Emperors and Lawyers (second edition completely revised)*, Oxford.
- IAPH2007: J. Reynolds - Ch. Roueché - G. Bodard, *Inscriptions of Aphrodisias (2007)*, <http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007>.
- Kantor 2009: G. Kantor, *Knowledge of Law in Roman Asia Minor*, in R. Haensch (Hg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt*, München, 249-265.
- Kokkinia 2003: Ch. Kokkinia, *Letters of Roman Authorities on Local Dignitaries: The case of Vedius Antoninus*, «ZPE» 142, 197-213.

- Kokkinia 2004: Ch. Kokkinia, *Ruling, Inducing, Arguing: How to Govern (and Survive) a Greek Province*, in *Roman Rule and Civic Life: Local and Regional Perspectives. Proceedings of the Fourth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C.-A.D. 476)*, Leiden, June 25-28, 2003, ed. by L. De Ligt- E. Hemelrijk - H.W. Singor, Amsterdam, 39-58.
- Kokkinia 2015-2016: Ch. Kokkinia, *The design of the "archive wall" at Aphrodisias*, «Tekmeria» 13, 9-55.
- Laffi 1971: U. Laffi, *I terreni del tempio di Zeus ad Aizanoi*, «Athenaeum» 49, 3-53.
- Laffi 2013: U. Laffi, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia.
- Liebenam 1900: W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig (rist. Roma 1967).
- Lytle 2007: E. Lytle, *Fishless mysteries or High Prices at Athenes? Re-examining IG II 1103*, «Museum Helveticum» 64, 100-111.
- Magioncalda 2010: A. Magioncalda, *I cavalieri greco-orientali nell'amministrazione romana: il caso degli ab epistulis Graecis*, in *Pluralidad e integración en el mundo romano*, ed. F.J. Navarro, Pamplona, 321-355.
- Marotta 1988: V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano.
- Martín 1982: F. Martín, *La documentación griega de la cancellería del emperador Adriano*, Pamplona.
- Mason 1974: H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions*, Toronto.
- Merola 2013: G.D. Merola, *Il greco come medium linguistico nei documenti provinciali*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento II*, a c. di C. Cascione - C. Masi Doria - G.D. Merola, Napoli, 631-648.
- Millar 1977: F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC - AD 337)*, Ithaca-New York.
- Millar 2000: F. Millar, *Trajan: Government by Correspondence*, in *Traiano Emperador de Roma*, ed. J. Gonzalez, Madrid, 363-388.
- Millar 2004: F. Millar, *Rome, the Greek world, and the East: Volume 2: Government, society, and culture in the Roman Empire*, Chapel Hill.
- Morgues 1987: J.-L. Morgues, *The So-called Letter of Domitian at the End of the Lex Irnitana*, «JRS» 77, 78-87.
- Nasti 2006: F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro I. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli.
- Nörr 1981: D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, «ZSS» 98, 1-46.
- Oliver 1989: J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia.
- Orestano 1937: R. Orestano, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico. Nota prima*, Roma (rist. Torino 1962) = R. Orestano, *Scritti I*, Napoli 1998, 217-308.

La corrispondenza imperiale con le città greche

- Palazzolo 1977: N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II - III sec. d. C.)*, «Iura» 28, 40-94.
- Purpura 2012: *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges*, a c. di G. Purpura, Torino.
- Pflaum 1960: H.G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris.
- Reynolds 1982: J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London.
- Rizzi 2016: M. Rizzi, *Considerazioni a margine dell'epistula Hadriani de re piscatoria*, «Juris Antiqui Historia» 8, 177-190.
- Sargenti 2011: M. Sargenti, *Scritti di Manlio Sargenti (1947-2006)*, Napoli 2011, 1053-1080 (= M. Sargenti, *Considerazioni sul potere normativo imperiale*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli 1984, 2625-2651).
- Sherk 1969: R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the age of Augustus*, Baltimore.
- Sherwin-White 1966: A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford.
- Spagnuolo Vigorita 1992: T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli (rist. 1996).
- Spagnuolo Vigorita 1996: T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*, Napoli (rist. 1999).
- Spagnuolo Vigorita 2001: T. Spagnuolo Vigorita, *Recensione di F. Arcaria, Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiales in età classica*, Milano 2000, «Iura» 52, 241-255.
- Spagnuolo Vigorita - Marotta 1992: T. Spagnuolo Vigorita - V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma II. L'impero mediterraneo 3. La cultura e l'impero*, a c. di A. Schiavone, Torino, 85-152.
- Thomasson 2009: B.E. Thomasson, *Laterculi Praesidum I*, Göteborg.
- Townend 1961: G.B. Townend, *The Post of Ab Epistulis in the Second Century*, «Historia» 10, 375-381.
- Turpin 1991: W. Turpin, *Imperial subscriptions and the administration of Justice*, «JRS» 81, 101-118.
- Wilcken 1920: U. Wilcken, *Zu den Kaiserreskripten*, «Hermes» 55, 1-42.
- Wilcken 1930: U. Wilcken, *Zur propositio libellorum*, «APF» 9, 15-23.
- Williams 1967: W. Williams, *Antoninus Pius and the Control of Provincial Embassies*, «Historia» 16, 470-483.
- Williams 1974: W. Williams, *The Libellus Procedure and the Severan Papyri*, «JRS» 64, 86-103.
- Williams 1980: W. Williams, *The Publication of Imperial Subscripts*, «ZPE» 40, 283-294.
- Williams 1990: W. Williams (ed.), *Pliny. Correspondence with Trajan from Bithynia (Epistles X)*, Warminster.

Abstract

Per l'amministrazione dell'impero romano lo scambio epistolare fu uno strumento indispensabile: le lettere che l'imperatore scriveva e riceveva costituivano la principale forma di collegamento tra il *princeps* e i sudditi, tra il centro e la periferia.

Il contributo analizza alcuni esempi di corrispondenza indirizzata a comunità cittadine, in cui il *princeps* è chiamato ad esprimersi su esenzioni e privilegi, per concedere nuovi benefici o per confermare quelli già esistenti.

In particolare l'invio da parte del principe a più destinatari di lettere concernenti la stessa materia permette di capire meglio come l'amministrazione romana funzionasse, come fosse gestito il controllo del territorio pur in assenza di una struttura burocratica pervasiva: lo scambio di messaggi tra principe, governatore, procuratore, autorità cittadine, infatti, consentiva comunque al potere centrale di avere conoscenza delle necessità dell'impero e di intervenire laddove fosse necessario.

The correspondence was an essential instrument in order to administrate the Roman Empire: The letters written and received by the Emperor represented the main way of connection between the *princeps* and its subjects, between the center and the edge of the Empire.

In the examples of correspondence examined in this article and directed to urban communities, the *princeps* is requested to express himself about exemptions and privileges, in order to allow new benefits or to confirm the existing ones.

In particular, letters concerning the same matter sent by the *princeps* to different addressees permit us to better understand how the Roman administration operated and how the control of territory was exercised (even without a pervasive bureaucratic structure). Indeed, the correspondence between the Prince, the governor, the *procurator* and the city authorities allowed the central authority, anyway, to have awareness about the needs of the Empire and to intervene where necessary.